



FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PRODOTTI AFFINI OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILIA), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA (BS), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA (CR), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. CARLO BORROMEO DI MILANO, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI DI CHIARI (BS), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIRCOLO DI MELEGNANO (MI), ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA E ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO (AZIENDE MANDANTI)

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

- Art. 1 Oggetto e durata della Fornitura;
- Art. 2 Periodo di Prova;
- Art. 3 Requisiti Tecnici – Tipologia e Quantità presunta;
- Art. 4 Forme collettive di acquisto;
- Art. 5 Aggiornamento Tecnologico;
- Art. 6 Condizioni di Fornitura e Modalità di Consegna;
- Art. 7 Controllo Quantitativo e Qualitativo delle Forniture;
- Art. 8 Fatturazione, Termini di Pagamento, Interessi Moratori e Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Art. 9 Deposito Cauzionale Definitivo;
- Art.10 Danni - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa;
- Art.11 Inadempimenti e Penali;
- Art.12 Risoluzione e Recesso;
- Art.13 Subappalto;
- Art.14 Cessione del Contratto;
- Art.15 Cessione dei Crediti;
- Art.16 Norme di Sicurezza;
- Art.17 Intervento Sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di Inadempienza Retributiva e Contributiva dell'esecutore e del Sub Appaltatore;
- Art.18 Vicende soggettive dell'aggiudicatario;
- Art.19 Revisione prezzi;
- Art.20 Convenzioni ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;
- Art.21 Controversie, Foro Competente;
- Art.22 Codice Etico;
- Art.23 Norme di Rinvio.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di “DISINFETTANTI, ANTISEPTICI E PRODOTTI AFFINI occorrenti all’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (Azienda Capofila), all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS), all’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, all’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, all’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR), all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, all’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano, all’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS), all’Azienda Ospedaliera Ospedale Circolo di Melegnano, all’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia e alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (Aziende Mandanti)” di seguito indicate, per brevità, semplicemente come Aziende Sanitarie.

La procedura di gara relativa al presente Capitolato viene svolta in forma aggregata.

La fornitura è costituita da **n. 8 lotti di gara**, ~~singoli ed indivisibili ai fini dell’aggiudicazione~~

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 48 (quarantotto), con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura e, comunque, dalla data di stipulazione del contratto.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame non fosse stata ancora definita, il Fornitore sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta delle Aziende Sanitarie alle medesime condizioni tecnico-economiche e normative in essere a tale data, fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici).

Ciascuna delle Aziende Sanitarie, inoltre, ha facoltà di procedere, in forma espressa, alla rinnovazione del contratto, per un periodo massimo di ulteriori 48 (quarantotto) mesi, secondo le disposizioni di legge vigenti, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione della fornitura oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.

ART. 2 – PERIODO DI PROVA

Le Aziende Sanitarie si riservano un periodo di prova di 4 (quattro) mesi per accertare la piena rispondenza dei prodotti aggiudicati nonché la relativa corrispondenza con quanto dichiarato dall’Impresa in sede di gara. Il periodo di prova decorrerà dalla prima consegna in caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica.

Il periodo di prova, a giudizio insindacabile delle Aziende Sanitarie, potrà essere prolungato per una sola volta, fino ad un massimo di quattro mesi, al termine del quale verrà espresso il giudizio definitivo. In caso di esito negativo della prova, le Aziende Sanitarie provvederanno alla revoca del provvedimento di aggiudicazione, senza che l’Impresa possa sollevare obiezione alcuna, ed all’affidamento della fornitura mediante ricorso al secondo miglior offerente ovvero mediante nuovo interpello del mercato.

Qualora l’esito negativo della prova sia conseguenza di false dichiarazioni presentate dall’Impresa in sede di gara, le Aziende Sanitarie provvederanno ad incamerare la cauzione definitiva a disposizione, fermi restando gli ulteriori addebiti previsti dalla normativa vigente.

Nulla sarà dovuto al Fornitore ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari effettuate durante il periodo di prova.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI – TIPOLOGIA E QUANTITÀ PRESUNTA

Ogni prodotto dovrà essere conforme in termini di principio attivo concentrazione (ove indicata) destinazione d'uso e confezionamento a quanto richiesto nel documento "Scheda Elenco Lotti e Specifiche Tecniche" allegato al presente Capitolato (Allegato n. 1). Ogni prodotto dovrà, inoltre, essere corredato dei relativi accessori sempre riportati nella Scheda sopramenzionata.

I prodotti oggetto del presente Capitolato devono, inoltre, rispondere ai seguenti requisiti minimi ed obbligatori:

- a) tutti i prodotti dovranno essere corredati da documento di riassunto caratteristiche del prodotto (RCP), se specialità medicinali, o da scheda tecnica e da scheda di sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente in materia. Qualora le schede tecniche non siano corredate da foto è necessario allegare le immagini del prodotto offerto. In caso di variazione e/o aggiornamento di tale documentazione nel corso della vigenza del contratto, il Fornitore dovrà comunicare tali variazioni e fornire copia della documentazione aggiornata alle Aziende Sanitarie contraenti;
- b) tutti i prodotti, secondo la categoria di appartenenza (specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medico chirurgici), dovranno essere conformi alle seguenti tipologie di registrazione e/o certificazione e/o autorizzazione:
 - registrazione come "Specialità Medicinale" rispondente alla Circolare n. 18 del 27/9/1991 di applicazione del D. Lgs. n. 178 del 29/5/1991 e al D. Lgs. n. 219 del 24/4/2006 ss.mm.ii. e, in ogni caso, autorizzazione alla immissione in commercio A.I.C. per la quale deve essere indicato il numero di autorizzazione ed il titolare della medesima;
 - certificazione di "Dispositivo Medico" rispondente alla marcatura di conformità CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con D. Lgs. n. 46 del 24/2/1997 e ss.mm.ii.; i prodotti certificati come "Dispositivo Medico" devono altresì possedere un codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici, approvata da ultimo D.M. 20/02/2007) e un numero repertorio (numero di registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute), riportati nella scheda tecnica;
 - registrazione come PMC ai sensi del DPR n. 302 del 6/10/1998 e s.m.i.;

Tutti i prodotti offerti dovranno corrispondere alle norme di buona fabbricazione ed alle caratteristiche previste nelle monografie della Farmacopea Ufficiale vigente ed eventuali e successivi aggiornamenti.

Tutti i prodotti offerti dovranno altresì essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Per quanto riguarda il LOTTO n. 1 la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura gratuita di n. 1 erogatore ogni 5 (cinque) flaconi ordinati.

La non conformità dei prodotti offerti o forniti alle specifiche tecniche indispensabili ed obbligatorie sopraelencate comporterà rispettivamente per la Ditta concorrente l'esclusione dalla procedura di gara e per la Ditta fornitrice la risoluzione del contratto.

I fabbisogni quadriennali presunti, sono riportati nella "Scheda Elenco Lotti e Specifiche Tecniche" (Allegato n. 1 del presente Capitolato); su di essi dovrà essere dimensionata l'offerta.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo delle Aziende Sanitarie. Le quantità indicate nell'Allegato n.1 sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa delle Aziende Sanitarie, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o da Regione

Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni stipulate da CONSIP SpA o dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni delle singole Aziende Sanitarie connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato n. 1. Non potrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

Ciascuna delle Aziende Sanitarie si riserva anche la facoltà, nel corso della fornitura, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore e senza creare motivo di compensi di sorta per lo stesso, di:

- sospendere od annullare la fornitura dei prodotti oggetto di contratto in caso di variazione degli indirizzi tecnico-scientifici e diagnostici o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori sulla cui base sono stati previsti i suddetti consumi;
- stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei allo svolgimento della attività clinico/sanitaria oggetto del presente Capitolato;
- provvedere ad acquisti sul libero mercato di parte dei prodotti di cui al presente Capitolato, in deroga alle presenti condizioni ed impegni contrattuali, fino al 20% (venti per cento) del totale della fornitura.

ART. 4 - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

L'aggregazione di cui all'articolo 1 del presente Capitolato consente alle Aziende Sanitarie aggregate di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto anche per i lotti per i quali non era stato formulato inizialmente il relativo fabbisogno, alle condizioni economiche definite dalla procedura stessa. Inoltre in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate.

Il limite massimo della soglia di estensione viene fissato nella misura del 500% dell'importo di aggiudicazione del singolo lotto di gara.

La durata di quest'ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

E' consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo

contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Amministrazione Aggiudicatrice resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono le seguenti:

- A. O. Carlo Poma di Mantova;
- A. O. Desenzano del Garda (Brescia);
- A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- A. O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia);
- A. O. Ospedale Maggiore di Crema;
- A. O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
- A. O. Provincia di Lodi;
- A. O. Spedali Civili di Brescia;
- A. O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- A. O. Seriate (Bergamo);
- A. O. Provincia di Pavia;
- A.S.L. Provincia di Brescia;
- A.S.L. Provincia di Cremona;
- A.S.L. Vallecamonica-Sebino;
- A.S.L. Provincia di Lodi;
- A.S.L. Provincia di Mantova;
- A.S.L. Provincia di Pavia;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (Bs).

ART. 5 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi prodotti analoghi o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura, aventi migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alle Aziende Sanitarie. Sarà facoltà di queste ultime acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a loro insindacabile giudizio, li considerino non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario è tenuto a fornire esattamente gli stessi prodotti oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze. L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta delle Aziende Sanitarie, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte della rispettive Strutture di Farmacia.

Non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario immetta in commercio prodotti innovativi non offerti in sede di gara, potrà darne comunicazione alle Aziende Sanitarie, che si riservano di valutare l'opportunità di un loro acquisto, utilizzando lo stesso sconto offerto per i prodotti della stessa tipologia.

ART. 6 – CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i prodotti oggetto dei singoli ordinativi di fornitura con le modalità, nei luoghi e nei tempi di seguito stabiliti. I prodotti consegnati dovranno possedere

tutti i requisiti tecnici dichiarati in sede di gara.

I prodotti oggetto del presente Capitolato devono essere confezionati in modo tale da garantire sia la corretta conservazione ed integrità, anche durante le fasi di trasporto, che il facile immagazzinamento, nonché le condizioni di temperatura. Ciò conformemente a quanto previsto nella corrispondente RCP (in caso di specialità medicinale), nella scheda tecnica e di sicurezza, nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti e nella normativa italiana ed europea.

Ogni confezionamento deve essere privo di lattice, anche secondo quanto previsto dalla FDA Medical Alert, March 29, 1991, Allergic Reactions to Latex-Containing Medical Devices.

Su ciascun confezionamento deve essere applicata un'etichetta in lingua italiana perfettamente aderente al contenitore, senza alcuna possibilità di scollamenti o di alterazioni, completamente impermeabile, dalla quale siano ben visibili e ben leggibili i seguenti dati:

- 1) nome e codice commerciale prodotto;
- 2) composizione quali-quantitativa del preparato;
- 3) destinazione d'uso;
- 4) modalità di impiego del prodotto e, nel caso di preparati non pronti per l'uso, concentrazioni relative ad ogni singolo impiego;
- 5) eventuali avvertenze e/o note e/o indicazioni relative alla conservazione del prodotto;
- 6) tipologia di registrazione e/o certificazione e/o autorizzazione del prodotto (numero AIC; numero di registrazione o marcature CE);
- 7) numero del lotto di produzione;
- 8) data di scadenza: nel caso venga indicata la data di preparazione, la ditta dovrà presentare la dichiarazione del periodo di validità del prodotto offerto;
- 9) nome e riferimenti della ditta produttrice;
- 10) eventuali frasi di rischio e simboli di pericolosità.

Su ciascun imballo deve essere applicata un'etichetta in lingua italiana perfettamente aderente al contenitore, senza alcuna possibilità di scollamenti o di alterazioni, dalla quale siano ben visibili e ben leggibili i seguenti dati:

- 1) nome commerciale del prodotto;
- 2) composizione quali-quantitativa del preparato;
- 3) eventuali avvertenze e/o note e/o indicazioni relative alla conservazione del prodotto;
- 4) data di scadenza: nel caso venga indicata la data di preparazione, la ditta dovrà presentare la dichiarazione del periodo di validità del prodotto offerto;
- 5) nome e riferimenti della ditta produttrice;
- 6) eventuali frasi di rischio e simboli di pericolosità.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i prodotti oggetto di aggiudicazione presso i Magazzini segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, che vengono di seguito riportati:

per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova

Magazzino Farmacia del Presidio Ospedaliero di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova;

Magazzino Farmacia del Presidio Ospedaliero di Asola, P.zza 80° Fanteria, 1 – 46041 Asola (MN);

Magazzino Farmacia del Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano, Strada Bugatte, 1 – Pieve di Coriano (MN);

per l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Magazzino sito in Piazza Organizzazione mondiale Sanità, 1 – 24127 Bergamo;

per l'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)

Magazzino Farmacia del Presidio Ospedaliero di Desenzano, Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS);

Magazzino Economale del Presidio Ospedaliero di Manerbio, Via Lungo Mella Valsecchi –

25025 Manerbio (BS);

Magazzino Economale del Presidio Ospedaliero di Gavardo, Via A. Gosa, 74 – 25085 Gavardo (BS);

per l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona

Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero di Cremona, Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona, apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero Oglio Po, Via Staffolo, 51 – 26040 Vicomosciano di Casalmaggiore (CR), apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

per l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna

Struttura di Sondalo c/o Farmacia Ospedale di Sondalo, Via Zubiani, 33;

Struttura di Sondrio/Morbegno c/o Farmacia Ospedale di Sondrio, Via Brennero, 2/b;

Struttura di Chiavenna c/o Farmacia Ospedale di Chiavenna, Via Cereria, 4;

per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

Magazzino Farmacia e Magazzino Economale che si trova in un unico capannone in: Via S. Cremonesi n. 4 – 26900 Lodi;

per l'Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema

Magazzino Farmacia sito in Via Dogali, 12/14–26013 Crema (CR);

per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

Magazzino di Farmacia Ospedale di Voghera, Via Carlo Emanuele, 5 – 27058 Voghera (PV);

Magazzino di Farmacia Ospedale di Vigevano, Cavalcavia Lamarmora,–27029 Vigevano (PV);

per l'Azienda Ospedaliera Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano

Magazzino Farmacia sito in Via Pio II, 3 – 20153 Milano;

per l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS)

Magazzino Farmacia sito in V.le Mazzini, 4 – Chiari (BS);

per l'Azienda Ospedaliera Ospedale Circolo di Melegnano (MI)

Magazzino di Farmacia del Presidio Ospedaliero di Vizzolo, Via Pandina, 1 – 20070 Pizzolo Predabissi (MI);

Magazzino di Farmacia del Presidio Ospedaliero di Cernusco, Via Uboldo, 15 – 20063 Cernusco sul Naviglio (M);

Magazzino di Farmacia del Presidio Ospedaliero di Pelzo, Via Maffia 20066 Melzo (MI);

per l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia

Cooperativa Esercenti Farmacie in Via Roselli, 6 – 25125 Brescia;

per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Magazzino di Farmacia, Via Commenda, 9 – 20122 Milano;

Magazzino di Farmacia, Viale Umbria, 76/78 – Milano;

E' fatta salva ogni ulteriore e diversa indicazione sempre nel rispetto degli orari di ricevimento merci indicati negli ordinativi medesimi da ciascuna delle Aziende Sanitarie.

Le Aziende Sanitarie si riservano di non riconoscere come eseguite le consegne effettuate in luogo diverso da quello indicati.

Gli ordinativi d'acquisto verranno trasmessi per telefax o via telematica o altra modalità direttamente dalla Struttura ordinante di ciascuna delle Aziende Sanitarie.

Le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

franche di ogni rischio e spesa (IVA esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi sopra indicati, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui le Ditte dovranno far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, (massimo 48 ore consecutive dal ricevimento dell'ordine). L'ordine potrà essere anticipato, in caso di urgenza, via telefono - in tal caso dovrà sempre far seguito il relativo ordine di fornitura firmato;

al momento della consegna il prodotto dovrà avere una validità residua pari ad almeno i 2/3 della validità complessiva. Qualora l'etichetta non riporti la data di scadenza del Prodotto, deve essere comunque indicata la data di preparazione, la validità espressa in anni e il relativo

8/22

numero di lotto di produzione. Qualora, per urgenza della fornitura, previi accordi con il Responsabile della Struttura di Farmacia richiedente, dovesse essere accettata una consegna di prodotti con validità inferiore a quanto sopra previsto, il Fornitore provvederà al cambio della merce, ove non utilizzata, entro la data di validità prevista.

gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura. In particolare i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere";

gli imballi che a giudizio delle Aziende Sanitarie presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa;

la Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali riguardanti il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura;

per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi di personale delle Aziende Sanitarie. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna con mezzi propri (sponda idraulica o altro mezzo idoneo), previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;

le bolle di consegna o documenti equivalenti ai sensi del D.P.R. n. 472/96 devono obbligatoriamente indicare, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, quanto segue:

- luogo di consegna della merce;
- numero di riferimento ordine;
- data dell'ordine;
- descrizione del prodotto;
- numero di registrazione;
- quantità del prodotto;
- numero del lotto;
- data scadenza.

In caso di consegne parziali la Ditta dovrà indicare la motivazione e la tempistica dell'evasione totale dell'ordine. In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

La consegna dei prodotti confezionati in bancali (ovvero pallet) deve obbligatoriamente rispettare le seguenti condizioni :

il bancale deve essere conforme al Pallet Euronorm assolutamente integro e ai requisiti previsti dalla Direttiva 2000/29/CEE e successive modificazioni ed integrazioni e correttamente imballato con cellophane, laddove necessario a garantire la stabilità dei Prodotti;

il bancale deve contenere solo un'unica tipologia di prodotto e riportare all'esterno almeno i riferimenti del Fornitore, la tipologia e quantitativo di Prodotti contenuti e relativo confezionamento;

il bancale deve avere un'altezza massima di 1,70 metri;

il bancale utilizzato per il trasporto deve essere ritirato dal Fornitore, a suo esclusivo onere e spesa, contestualmente alla consegna della fornitura;

gli imballaggi contenuti all'interno del bancale devono essere perfettamente allineati, al fine di evitare rotture degli stessi.

L'aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi d'acquisto delle Aziende Sanitarie senza limiti di quantità o importo. E' tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine. Per esigenze di contabilità le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi ordinati; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate e verranno restituite con spese a carico della

9/22

ditta stessa.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato di quanto aggiudicato ovvero venissero segnalati incidenti o mancati incidenti a seguito dell'utilizzo dei prodotti oggetto di aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne immediata comunicazione provvedendo, previa autorizzazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie, alla sostituzione del prodotto oggetto di segnalazione con altro/i aventi caratteristiche tecniche identiche.

ART 7 - CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE

Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il fornitore, salvo che le consegne effettuate con bancali (ovvero pallet) non rispettino quanto disposto nel precedente articolo.

Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini destinatari della fornitura, secondo quanto indicato sugli ordinativi d'acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà le Aziende Sanitarie se non come accettazione della quantità ricevuta. Ciascuna delle Aziende Sanitarie si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente, in forma scritta, le proprie eventuali osservazioni e contestazioni. L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva, pertanto, la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura delle Strutture di Farmacia destinatarie della fornitura, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria.

Gli esiti di tale verifica verranno notificati al Fornitore e verranno considerati ad ogni fine contrattuale e di controllo del fatturato.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta aggiudicataria qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte. La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire anche in questo caso i prodotti forniti, entro 3 (tre) giorni consecutivi, con altri aventi i requisiti richiesti.

Le Aziende Ospedaliere non assumono in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

ART 8 - FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Aziende Sanitarie, per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse rispettivamente ed esclusivamente ai seguenti indirizzi:

per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova

Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, sito in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.aopoma.it;

per l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera di Bergamo, Piazza Organizzazione mondiale Sanità, 1 – 24127 Bergamo;

per l'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)

Ufficio Ragioneria dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, sito in Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS);

per l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona

UO Economico Finanziaria dell'Azienda Ospedaliera di Cremona, in triplice copia, sito Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona;

per l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna

Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna, sito in Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio;

per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

UO Economico Finanziaria dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, sito in Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi; le fatture dovranno essere inviate mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ragioneria@pec.ao.lodi.it;

per l'Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema

UO Economico Finanziaria dell'Azienda Ospedaliera di Crema, sito in Largo U. Dossena, 2 – 26013 Crema; le fatture dovranno essere inviate tramite posta elettronica: fornitori@hcrema.it;

per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

UO Economico Finanziario dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, sito in V.le della Repubblica, 88 – 27058 Voghera (PV);

per l'Azienda Ospedaliera Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano

Servizio Economico Finanziario dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo di Milano, sito in Via Pio II, 3 20153 Milano;

per l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chieri (BS)

A.G.R.E.F. dell'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chieri (BS), sito in V.le Mazzini, 4 – 25032 Chieri (BS);

per l'Azienda Ospedaliera Ospedale Circolo di Melegnano (MI)

UO Protocollo dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano(MI), sito in Via Pandina, 1 – 20070 Vizzolo Predabassi (MI);

per l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia

Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria Locale di Brescia, sito in Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia;

per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

UO Amministrazione e Finanza dell'IRCCS Ca' Granda di Milano, sito in Via F. Sforza, 28 – 20122 Milano.

Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini delle Aziende Sanitarie.

Secondo quanto disposto da Regione Lombardia (rif. DGR n. 937/2010, allegato n. 2 e successive indicazioni operative), si precisa che i pagamenti delle fatture, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo

11/22

presso le Aziende Sanitarie della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta dalla Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii..

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, i pagamenti saranno effettuati unitariamente ed esclusivamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta di tutte le Imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto stabilito.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie ed alle Prefetture-Ufficio territoriale del Governo competenti per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria gli estremi identificativi del conto corrente dedicati ai pagamenti riferiti alla presente fornitura esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con le Aziende Sanitarie;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi ed alle forniture oggetto del presente appalto. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it>)

Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.

Il Fornitore pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società Finlombarda SpA.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, entro il termine indicato dalle Aziende Sanitarie una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della fornitura, Iva esclusa.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

Ciascuna delle Aziende Sanitarie si riserva la facoltà di esonerare la Ditta aggiudicataria dalla costituzione della garanzia definitiva qualora l'importo della stessa sia pari o inferiore ad € 1.000,00.

La garanzia deve essere costituita, a scelta della Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice

richiesta delle Aziende Sanitarie. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto a quella fissata per la scadenza contrattuale.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione di ciascuna Azienda Sanitaria, deve intendersi automaticamente svincolata del 20% alla conclusione di ciascun anno di fornitura. Tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.

L'ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia stessa e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà delle Aziende Sanitarie incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia scansionata della relativa attestazione.

ART. 10 – DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia delle Aziende Sanitarie che di terzi, a seguito dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore è, pertanto, tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa relativa al rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della fornitura, per qualsiasi danno che possa essere recato alle Aziende Sanitarie, ai dipendenti e collaboratori delle Aziende Sanitarie, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Aggiudicatario già provvisto di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque rispettare le prescrizioni sopra descritte.

ART. 11 – INADEMPIMENTI E PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12 "RISOLUZIONE E RECESSO", nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla Ditta fornitrice penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni. L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi di seguito riportati:

- a) ritardo nella consegna o nella sostituzione delle merci oggetto della fornitura: applicazione di una penale pari al 3% dell'ordine complessivo per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Capitolato;
- b) esecuzione parziale: applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;
- c) prodotti viziati o mancanza di qualità promesse: applicazione di una penale pari al 30% del valore della prestazione non correttamente eseguita;
- d) violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta delle Aziende Sanitarie: applicazione una penale pari ad € 2.000,00;
- e) violazione del Codice Etico degli Appalti Regionali. In tal caso le Aziende Sanitarie si riservano di applicare, in esito ad apposito procedimento di verifica, una penale dall'1% al 5% del valore del contratto.

Gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non vengano accolte dalle Aziende Sanitarie o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al fornitore le penali, come sopra previste. In ogni caso trova applicazione la normativa vigente di cui all'art. 298 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente all'entità complessiva delle penali.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto del dispositivo non consegnato e/o sostituito nei termini contrattuali al secondo aggiudicatario, ove presente, o mediante ricorso sul libero mercato, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 12.

ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile. Ciascuna delle Aziende Sanitarie potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di n. 3 penali per anno contrattuale;
- b) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 9 del presente Capitolato;
- c) in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di rinnovo o proroga del contratto;

- d) in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- f) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- g) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- h) qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alle Aziende Sanitarie le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione);
- i) in caso di cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato;
- j) in caso di cessione del contratto non autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato;
- k) in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
- l) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato;
- m) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- n) in caso di grave violazione del Codice Etico Comportamentale di ciascuna Azienda Sanitaria e/o del Codice degli Appalti Regionali.

Le Aziende Sanitarie hanno, inoltre, facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- A) il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato. In particolare si richiamano i termini di cui agli artt. 6 e 7 del presente Capitolato;
- B) il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- C) il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- D) il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. In caso di risoluzione del contratto, ciascuna delle Aziende Sanitarie affiderà ad altra Ditta la fornitura. In tale caso le Aziende Sanitarie hanno facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- I) in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- II) qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e

servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART 13 – SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Le Imprese offerenti che intendono ricorrere al subappalto devono indicare in offerta le parti dell'appalto che intendono subappaltare nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del singolo contratto.

Si precisa che:

per la definizione di subappalto si rinvia a quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006;

il subappalto non comporta alcuna variazione degli obblighi dell'aggiudicatario che resta unico responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria anche per le prestazioni subappaltate;

l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire oggetto di ulteriore subappalto;

l'Aggiudicatario dovrà praticare per le prestazioni affidate in subappalto le medesime condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappalto è comunque soggetto, successivamente all'avvenuta aggiudicazione e previa richiesta dell'Aggiudicatario, alla preventiva autorizzazione delle Aziende Sanitarie. A tal fine:

- il Concorrente all'atto dell'offerta deve avere indicato le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'Aggiudicatario dovrà depositare, insieme alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la seguente documentazione:
 1. Dichiarazione compilata dal Subappaltatore di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare resa utilizzando il modulo "Dichiarazione Amministrativa Unica" allegato al Disciplinare di gara;
 2. Modello GAP compilato dal Subappaltatore nelle parti di competenza (in caso di subappalto il cui importo sia superiore a € 51.645,69, Iva esclusa);
 3. Contratto di subappalto.

Il contratto di subappalto, nel caso in cui venga autorizzato dalle Aziende Sanitarie, dovrà prevedere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- a) l'impegno per l'Impresa aggiudicataria a praticare, per la parte di fornitura o di servizio affidata in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
- b) l'impegno per l'Impresa aggiudicataria a depositare presso ciascuna Azienda Sanitaria copia autenticata del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio o fornitura;
- c) l'obbligo del Subappaltatore ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- d) la responsabilità solidale dell'Impresa aggiudicataria dell'osservanza delle norme anzidette da parte del Subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- e) l'impegno dell'Impresa aggiudicataria ad allegare alla copia del contratto di subappalto la Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto;
- f) la seguente clausola: "L'esecuzione della fornitura o servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto";
- g) l'impegno del Subappaltatore a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.136 ss.mm.ii..

Si precisa che anche in caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non dovranno essere sottoposti a riduzione e dovranno essere evidenziati separatamente nel relativo contratto stipulato tra la Ditta aggiudicataria e la Ditta subappaltatrice.

È, inoltre, fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, di trasmettere alle Aziende Sanitarie, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro il predetto termine, ciascuna Azienda Sanitaria sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato, salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 15 – CESSIONE DEL CREDITI

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione delle Aziende Sanitarie. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alle Aziende Sanitarie copia legale dell'atto di cessione. Ciascuna delle Aziende Sanitarie non può essere chiamata a rispondere dei pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ed ii. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) di gara e ad anticipare i pagamenti dell'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. Quindi ai movimenti tra Aziende Sanitarie e cessionario. La normativa sulla tracciabilità sui flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti quindi ai movimenti tra Aziende Sanitarie e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare a ciascuna Azienda Sanitaria il conto corrente dedicato.

ART. 16 – NORME DI SICUREZZA

L'aggiudicatario, il subappaltatore, i soggetti titolari di subappalti e cottimi dovranno eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali) assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando le Aziende Ospedaliere da ogni responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti

sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività ed alle proprietà delle Aziende Sanitarie.

Il Fornitore, a titolo meramente esemplificativo, è obbligato a:

- osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore, con rimando al CCNL di appartenenza ed alla zona di riferimento;
- eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato idoneo al lavoro da svolgere;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà delle Aziende Sanitarie;
- formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione ed in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lett. u) D.Lgs. 81/2008 e art. 5 L. 136/2010);
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisorie conformi alla normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

Si precisa che per le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia della fornitura oggetto del presente Capitolato non determina oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

Per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/08. Tali informazioni sono disponibili sul sito www.aopoma.gov.it (Direzione generale → Servizio Prevenzione e Protezione). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione delle reti stradali ospedaliere il Fornitore dovrà tenere conto, altresì, delle specifiche viabilità interne e delle norme del codice della strada.

Non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, e pertanto non viene allegato alcun DUVRI al presente Capitolato.

Per l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, e pertanto non viene allegato alcun DUVRI al presente Capitolato.

Per l'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs n. 81/08. Tali informazioni sono disponibili sul sito www.aod.it (Struttura Aziendale → Servizi a direzione centralizzata → Servizio Prevenzione e Protezione). L'Azienda Ospedaliera di Desenzano allega al presente Capitolato un DUVRI - Consegne magazzino (Allegato n. 2) e un DUVRI - Zone accesso scarico/carico (Allegato n. 2/a).

Per l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs n. 81/08. Tali informazioni sono disponibili sul sito www.ospedale.cremona.it e precisamente in "Documenti Aziendali" il "Regolamento aziendale per l'organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della

salute nei luoghi di lavoro” e in “Bandi di gara” il “Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze relativo alle sole forniture”.

Per l’Azienda Ospedaliera di Cremona non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, e pertanto non viene allegato alcun DUVRI al presente Capitolato.

Per l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, e pertanto non viene allegato alcun DUVRI al presente Capitolato.

Per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi si allega al presente Capitolato un DUVRI – Magazzino Farmacia (Allegato n. 3).

Per l’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR) non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, e pertanto non viene allegato alcun DUVRI al presente Capitolato.

Per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia si allega al presente Capitolato un DUVRI (Allegato n. 4).

Per l’Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo di Milano non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008. Si allegano al presente Capitolato il Documento Informativo (Allegato n. 5), Planimetria della viabilità interna (Allegato n. 5/a) e Planimetrie della viabilità interna per Farmacia (Allegato n. 5/b).

Per l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS) non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, e pertanto non viene allegato alcun DUVRI al presente Capitolato.

Per l’Azienda Ospedaliera Ospedale Circolo di Melegnano si allega al presente Capitolato un DUVRI (Allegato n. 6).

Per l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, e pertanto non viene allegato alcun DUVRI al presente Capitolato.

Per la Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano non si richiede la compilazione di un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura come previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, e pertanto non viene allegato alcun DUVRI al presente Capitolato.

Ad aggiudicazione avvenuta, le Aziende Sanitarie provvederanno a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), ove previsto, indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza e le informazioni relative all’emergenza. Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura.

Qualora nei rischi specifici relativi all’attività del Fornitore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dalle attività dell’ Azienda Sanitaria od indicati nel Documento DUVRI, il Fornitore è tenuto a comunicarli ed a collaborare al completamento del DUVRI, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima dell’inizio delle attività oggetto della fornitura.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi rispetto a quelli indicati per il mutamento delle condizioni iniziali, la parte originante il rischio è tenuta a collaborare per l’aggiornamento del DUVRI.

ART 17 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEI SUB APPALTATORE

L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da ciascuna Azienda Sanitaria direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, le Aziende Sanitarie potranno pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del Codice degli Appalti.

I RR.UU.PP (Responsabile del Procedimento) dovranno provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati.

Nel caso in cui l'imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, i Responsabili dei Procedimenti delle Aziende Sanitarie dovranno inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART 18 – VICENDE SOGGETTIVE DEL L'AGGIUDICATARIO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti delle Aziende Sanitarie sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187;

documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale cessione totale o parziale del contratto, non autorizzata, fa sorgere in capo alle Aziende Sanitarie il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento danni e delle spese sostenute.

ART 19 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorso il primo anno di fornitura; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi con riferimento alle rilevazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.

La richiesta di revisione corredata dalla documentazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata a ciascuna Azienda Sanitaria entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

ART. 20 – CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip SpA e/o dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente uno o più prodotti oggetto del presente Capitolato, l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura. In caso di mancato adeguamento, ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura. In caso di mancato adeguamento le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dai contratti di fornitura.

ART. 21 – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

I contratti di fornitura oggetto del presente Capitolato non conterranno la clausola compromissoria. Le eventuali controversie saranno devolute al giudice ordinario competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra i fornitori e le Aziende Sanitarie, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha la sede legale ciascuna delle Aziende Sanitarie.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario ciascuna delle Aziende Sanitarie ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di forme collettive d'acquisto, di cui all'art. 4 del presente Capitolato, detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera interessata.

ART. 22 - CODICE ETICO

Con DGR n. IX/1644 del 4/5/2011 è stato approvato il Codice Etico degli Appalti Regionali che regola i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei Concorrenti e Aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e dagli Enti e Società del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1) L. R. n. 30/2006. Il suddetto Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato (Allegato 7).

In ottemperanza alle linee guida regionali contenute nella D.G.R. N. VIII/3776 del 13/12/2006, ciascuna Azienda Sanitaria ha altresì adottato un proprio Codice Etico Comportamentale, nel quale vengono definiti principi, regole e valori ai quali devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti che con essa interagiscono. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del Codice Etico degli appalti regionali e del Codice Etico Comportamentale di ciascuna Azienda Sanitaria e di accettare le regole ed i principi in essi espressi rimanendo indenni le Aziende Sanitarie da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto. Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di "Dichiarazione Amministrativa Unica" allegato al Disciplinare di Gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice Etico Comportamentale di ciascuna Azienda Sanitaria e del Codice Etico degli Appalti Regionali costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno come previsto dall'art. 12 del presente Capitolato.

ART 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale di Fornitura, si fa espresso richiamo al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi nonché alle norme del Codice Civile.

IL DIRIGENTE STRUTTURA
FUNZIONE ACQUISTI
Dott. Cesarino Panarelli

Allegati:

Allegato n.1: Scheda Elenco Lotti e Specifiche Tecniche;

Allegato n. 2: DUVRI - Consegne magazzino dell' AO Desenzano;

Allegato n. 2/a: DUVRI - Zone accesso scarico/carico dell' AO Desenzano;

Allegato n. 3: DUVRI – Magazzino Farmacia dell'AO della Provincia di Lodi;

Allegato n. 4: DUVRI dell'AO della Provincia di Pavia;

Allegato n. 5: Documento informativo dell'AO S. Carlo di Milano;

Allegato n. 5/a: Planimetrie della viabilità interna dell'AO S. Carlo di Milano;

Allegato n. 5/b: Planimetrie della viabilità interna per Farmacia dell'AO S. Carlo di Milano;

Allegato n. 6: DUVRI dell'AO Circolo di Melegnano;

Allegato n. 7: Codice Etico degli Appalti Regionali.

L'originale del presente documento, sottoscritto dal Responsabile della Struttura Funzione Acquisti è conservato in atti.